



## **TRIBUNALE FEDERALE FIPAV** **COMUNICATO UFFICIALE ° 11 – 02 AGOSTO 2024**

Riunione del 24 Luglio 2024

**93.23.24** PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- Sig.ra **M. A.**
- Sig. **F. A. G.** n.q. di Presidente p.t. di un sodalizio affiliato Fipav
- **Sodalizio affiliato Fipav** in persona del Presidente p.t
- Sig. **D. G. A.**
- Sig. **F. E.**,
- Sig. **S. S.**

### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da

- Avv. Massimo Rosi      Presidente
- Avv. Antonio Amato    Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni    Componente

Con atto di deferimento relativo al procedimento Reg. n. 70/2023-24, la Procura Federale chiedeva al Tribunale Federale di instaurare un procedimento disciplinare nei confronti di:

**1) sig.ra M. A.:** *“allenatrice di un sodalizio affiliato Fipav al tempo dei fatti ed in particolare durante gli allenamenti nella palestra dello stesso sodalizio ha volutamente colpito con il pallone alla schiena il sig. D. G. A. quale allenatore della dello stesso sodalizio affiliato Fipav per dei diverbi avvenuti in presenza di piccoli atleti sul luogo dove far svolgere gli allenamenti; violando, pertanto, gli Art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, la violazione degli artt. 9, e 16 Statuto Fipav; 19 R.A.T.; 74,75,76,78 e con l’aggravante di cui all’art. 102 lettere a) c) d) ed i) del Reg. Giur.”;*

**2) sig. F. G. A.:** *“n.q. di Presidente pro-tempore di un sodalizio affiliato Fipav per aver permesso il verificarsi degli eventi violenti durante i fatti accaduti nella palestra della dello stesso sodalizio - senza intervenire per sedare la lite - durante l’allenamento degli atleti minori e dell’allora allenatrice sig.ra A. M.; violando gli Art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, la violazione degli artt. 9, e 16 Statuto Fipav; 19 R.A.T.; 74,75,76,78 e con l’aggravante di cui all’art. 102 lettere a) c) d) ed i) del Reg. Giur.”;*



**3) Sodalizio affiliato Fipav:** *“per responsabilità oggettiva in relazione ai fatti sopra contestati al proprio Presidente”;*

**4) sig. D. G. A.:** *“quale allenatore di un sodalizio affiliato Fipav per aver partecipato direttamente ed in prima persona al verificarsi degli eventi violenti accaduti nella palestra dello stesso sodalizio durante l’allenamento degli atleti minori e dell’allora allenatrice sig.ra A. M. tenendo un comportamento aggressivo, prevaricatore e violento; violando gli Art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, la violazione degli artt. 9, e 16 Statuto Fipav; 19 R.A.T.; 74,75,76,78 e con l’aggravante di cui all’art. 102 lettere a) c) d) ed i) del Reg. Giur.;*

**5) sig. F. E.:** *“quale allenatore di un sodalizio affiliato Fipav per aver partecipato al verificarsi degli eventi violenti accaduti nella palestra dello stesso sodalizio durante l’allenamento degli atleti minori e dell’allora allenatrice sig.ra A. M. senza intervenire al fine di far cessare tali atteggiamenti violenti anche dinanzi agli atleti minori ed ai loro genitori; violando gli Art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, la violazione degli artt. 9, e 16 Statuto Fipav; 19 R.A.T.; 74,75,76,78 e con l’aggravante di cui all’art. 102 lettere a) c) d) ed i) del Reg. Giur.”;*

**6) sig. S. S.:** *“quale Dirigente di un sodalizio affiliato Fipav per aver partecipato al verificarsi degli eventi violenti per i fatti accaduti nella palestra dello stesso sodalizio affiliato Fipav durante l’allenamento degli atleti minori e dell’allora allenatrice sig.ra A. M. senza aver fatto alcunché al fine di sedare gli animi e tentare di far terminare tali fatti violanti in presenza degli atleti minori ed dei loro genitori; violando gli Art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, la violazione degli artt. 9, e 16 Statuto Fipav; 19 R.A.T.; 74,75,76,78 e con l’aggravante di cui all’art. 102 lettere a) c) d) ed i) del Reg. Giur.”;*

Il Tribunale Federale disponeva la convocazione degli incolpati per l’udienza del 24 Luglio 2024 in videoconferenza.

Alla predetta udienza si collegavano, per la Procura, l’Avv. Giuseppe Militerni, per gli incolpati l’Avv. Marco Sardegna in rappresentanza dei Sigg.ri F. A. G., D. G. A. e F. E., anch’essi collegati, e per il Sig. S. S., non collegato.

Nessuno risultava collegato per la Sig.ra A. M..

Preliminarmente il Tribunale, in relazione all’istanza di rinvio formulata in data 23 Luglio dall’Avv. Boffardi, difensore dell’incolpata A. M., respingeva la richiesta stante la mancanza di una compiuta formulazione e di idonea documentazione a supporto della stessa, quale istanza peraltro non reiterata in udienza dal legale dell’incolpata che non risultava collegato.



Il Procuratore Federale, dopo illustrazione dell'atto di deferimento, concludeva per la dichiarazione di responsabilità disciplinare degli incolpati proponendo per ciascuno di essi la sanzione della sospensione da ogni attività federale di mesi due e la multa di euro 200,00 (duecento/00) a carico della società.

L'Avv. Marco Sardegna, riportandosi integralmente alle deduzioni svolte nelle memorie difensive depositate ed alla documentazione depositata a corredo della stessa, insisteva nelle rassegnate conclusioni.

il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;

### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione del rappresentante della Procura Federale e delle conclusioni dallo stesso rassegnate;
- Udito il difensore degli incolpati F.A.G., D. G. A., F. E. e S. S. e preso atto delle conclusioni dallo stesso rassegnate;
- Preso atto delle memorie difensive depositate dagli incolpati e della documentazione del procedimento;

### **OSSERVA**

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione del Presidente del Comitato Territoriale di Napoli, Dott. Ing. Carmine Menna, in data 10.01.2024, a mezzo della quale faceva presente che in data 06.12.2023 era pervenuta presso la sede del Comitato di Napoli una missiva a firma del Sig. R. D., che allegava, dove venivano esposti gravi fatti che avevano coinvolto tecnici e dirigenti di un sodalizio affiliato Fipav. Faceva presente l'esponente di aver ritenuto opportuno, stante la gravità dei fatti denunciati, di far convocare dal Giudice Unico, presso il Comitato, la Sig.ra M. A., allenatrice del predetto sodalizio, al fine di avere chiarimenti ed acquisire ulteriori informazioni in merito a quanto emerso. Allegava, pertanto, la denuncia ricevuta dal Sig. R. D. ed il verbale delle dichiarazioni rese dalla Sig.ra A. M. in data 13.12.2023 innanzi al Giudice Unico. Dal contesto della suddetta documentazione emergeva che la Sig.ra A. M. era stata oggetto di minacce e condotte vessatorie da parte dei dirigenti ed altri tecnici del predetto sodalizio affiliato Fipav, allorché, per incomprensioni sorte in relazione alla inidoneità del luogo dove era in corso un allenamento di atleti minori, si erano verificati più scontri sia verbali che fisici con altro allenatore, Sig. D. G. A., alla presenza di altro allenatore Sig. F. E. e del Dirigente S. S. con i quali in precedenza la medesima Sig.ra A. M. aveva



discusso per continuare l'allenamento degli atleti minori nel luogo ritenuto non idoneo dai rappresentanti del sodalizio. Emergeva, pertanto, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dalla sig.ra A. M. al Giudice Unico, che la stessa, esasperata dalla situazione, dopo animata discussione, colpiva con il pallone alla schiena il Sig. D. G. A. il quale, per quanto dichiarato nell'occasione, avrebbe reagito sferrando un calcio alla sig.ra A. M. provocandole un livido non refertato. Veniva confermato che gli atleti minori avevano assistito in prima persona all'accaduto.

La Procura Federale, acquisita la predetta documentazione, ritenuti sufficientemente provati gli elementi di colpevolezza e di possibile rilevanza disciplinare a carico degli incolpati, esaurita così la fase istruttoria, inviava agli stessi rituale comunicazione di conclusione delle indagini all'esito della quale pervenivano dai difensori nel frattempo nominati deduzioni difensive corredate da documentazione.

In particolare, la Sig.ra A. M., con comunicazione mail del 28 Marzo 2024 confermava sostanzialmente di aver lanciato il pallone dietro la schiena del Sig. A. D. G., riconducendo tale gesto ad una mera contrarietà dell'atteggiamento aggressivo avuto dal Sig. A. D. G., con richiesta di essere sentita dalla Procura. Successivamente l'incolpata, tramite il legale nominato, inviava dichiarazione autografa sui fatti rilasciata dalle madri di due atleti minori.

Gli incolpati F. A. G., D. G. A., F. E. e S. S., tramite il legale nominato, Avv. Marco Sardegna, facevano pervenire una memoria nella quale sostanzialmente negavano ogni addebito, fornendo una ricostruzione dei fatti del tutto differente da quanto affermato dalla sig.ra A. M. Contestavano, pertanto, l'infondatezza della denuncia del Sig. R. D., dovendosi ricondurre il fatto ad un mero diverbio tra la sig.ra A. M. e il Sig. A. D. G. in relazione all'utilizzo da parte della prima di un locale non idoneo per far allenare atleti minori, senza nessuna conseguenza di carattere materiale o fisico. Chiedevano, pertanto, gli incolpati, di essere ascoltati dalla Procura Federale in sede di audizione personale, dove veniva affermato, dagli incolpati intervenuti, nella sostanza, l'avvenuto chiarimento tra le parti in relazione ai fatti oggetto del presente procedimento, anche tramite l'ausilio dei rispettivi legali.

La Procura Federale, ritenendo comunque sussistenti gli elementi di colpevolezza e di possibile rilevanza disciplinare a carico degli incolpati, li deferiva innanzi a questo Tribunale con i capi di incolpazione riportati in epigrafe.

\*\*\*\*\*

Premesso quanto sopra, il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato compiutamente la documentazione oggetto del presente procedimento nonché le deduzioni svolte dagli incolpati nelle



memorie difensive depositate innanzi questo Tribunale ed in udienza, ritiene di condividere, nei limiti che qui di seguito si espongono, le argomentazioni svolte dalla Procura Federale.

Preliminarmente il Tribunale, sulla base della documentazione agli atti, ritiene di dover rigettare la richiesta di audizione testi di cui alla memoria dell'Avv. Sardegna depositata innanzi a questo Tribunale, in quanto basata su circostanze non articolate e comunque generiche e irrilevanti ai fini del decidere, contenenti peraltro valutazioni che non possono essere demandate a testimoni.

In merito alle condotte oggetto del presente procedimento, il Tribunale rileva, a prescindere dalle contrastanti risultanze probatorie e divergente ricostruzione dei fatti, come la fattispecie in esame sia riconducibile, comunque, ad una generale violazione dei principi di lealtà e probità sportiva.

In particolare, si ritiene che le condotte assunte dai Sig.ri A. M. e A. D. G., siano comunque da censurare perché del tutto inappropriate con un contesto ambientale sportivo dove dovrebbero emergere, dai rispettivi rappresentanti, idonei comportamenti da portare come esempio per tutti i giovani atleti coinvolti, a prescindere da inutili quanto futili incomprensioni o rivalità.

Invero, quel che emerge nell'occasione, risulta essere senza dubbio un clima altamente conflittuale e litigioso caratterizzato anche dallo scambio di reciproche accuse e rivendicazioni tra i suddetti tesserati, che non consentono di poter dichiarare raggiunta la prova, anche con quel grado minimo di certezza tipico dell'ordinamento domestico, in relazione all'aggressione fisica alla Sig.ra A. M., ma più che altro un poco dignitoso quanto reciproco scambio di aggressioni verbali, così come sostanzialmente confermato da entrambi i soggetti coinvolti nell'episodio.

Nella loro qualità di allenatori, proprio per le cariche rivestite, gli incolpati A. M. e A. D. G. dovevano assumere e mantenere comportamenti che potevano essere da esempio per gli altri ed in particolare per i giovani atleti e la condotta da loro assunta, proprio in ragione della loro funzione, risulta maggiormente colpevole perché di cattivo esempio.

In proposito appare opportuno ribadire che l'ordinamento domestico, per sua natura, non contiene norme tipizzate che prevedono determinate conseguenze in presenza di specifiche condotte. Infatti, la tutela di carattere generale prevista dalle norme federali, deve ricondursi sostanzialmente al massimo rispetto dei principi di lealtà e probità sportiva, da intendersi quali cardini del predetto ordinamento, la cui valutazione, in relazione alla loro eventuale violazione, è demandata di volta in volta agli organi di giustizia sportiva a ciò demandati.

Precisato quanto sopra, si rammenta come questo Tribunale abbia più volte affermato il principio in base al quale gli atleti e i tesserati in genere, proprio in ragione del vincolo tesserativo e associativo che li lega alla Federazione sportiva di appartenenza, sono tenuti a mantenere una condotta conforme



ai principi di lealtà e probità sportiva nel pieno rispetto delle norme federali FIPAV e del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.

Con riferimento alle contestazioni sollevate nei confronti dei Sig.ri F. A. G., F. E., S. S. e del sodalizio affiliato Fipav, il Tribunale ritiene, sulla base di quanto emerge dagli atti del procedimento ed in particolare dal tenore delle contrastanti dichiarazioni depositate dalle parti, che gli elementi di colpevolezza forniti a carico degli stessi non siano idonei ad integrare le violazioni contestate.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico dei tesserati A. M. e A. D. G. la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 1 (uno) ciascuno.

Dispone il non luogo a sanzione nei confronti dei Sig.ri F. A. G., F. E., S. S. e del sodalizio affiliato Fipav.

Roma, 31 Luglio 2024.

Il Presidente  
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 02 Agosto 2024